

Allegato sub. "B" al n. 22.872 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) (Costituzione e denominazione)

E' costituita ai sensi della Legge n. 381/1991, con sede in Padova, una società cooperativa di solidarietà sociale denominata: "**SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' SO.LA.RE.**".

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilase sessanta), ma potrà essere dall'assemblea straordinaria, sciolta prima di tale termine o prorogata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.2) (Scopo mutualistico)

Per favorire la costruzione della comunità ideale che abita la città della solidarietà, attraverso il lavoro e con la condivisione delle responsabilità, lo scopo che la Cooperativa intende perseguire è l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla tutela della salute e all'integrazione sociale dei cittadini italiani e stranieri, attraverso:

a) attività diverse in strutture di produzione, lavoro e servizi, tendendo ad una continuità di occupazione lavorativa e alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con cui realizzare l'integrazione, la formazione, la riabilitazione, il recupero educativo, lavorativo e sociale, sia di persone svantaggiate, così come considerate dall'art.4 comma 1 della L. 8.11.91 n. 381, sia di persone con difficoltà di inserimento nella vita sociale e lavorativa che di soggetti caratterizzati da menomazioni e difficoltà temporanee, in condizioni di trattamento socio riabilitativo, nell'ambito di percorsi messi in atto dalla cooperativa anche in collaborazione con forze economiche produttive, enti pubblici e privati, cooperative sociali e associazioni di volontariato, secondo il principio della sussidiarietà, sia con l'apporto che a favore di terzi.

b) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), i), p), k), l), q), r), e v) del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 112.

In modo specifico, in relazione a tale scopo, la cooperativa opera per:

- Concorrere al soddisfacimento del bisogno di abitare di persone temporaneamente impossibilitate a soddisfare in modo autonomo alle proprie esigenze abitative attraverso:

a) La mediazione sociale, ovvero lo sviluppo di percorsi di accompagnamento all'autonomia e di integrazione reciproca

tra nuovi cittadini/nuovo contesto abitativo e società ospitante;

b) La promozione di attività che facilitino l'accesso alla casa, ai servizi sociali, sanitari e scolastici;

- Valorizzare il contributo di dipendenti e utenti attraverso spazi di partecipazione alle scelte strategiche della cooperativa, e la costante educazione ai valori dell'accoglienza e della condivisione;

- Offrire servizi di qualità puntando sulla soddisfazione del cliente/utente, sulla formazione continua dei dipendenti, sull'efficienza dei sistemi di gestione e sulla trasparenza dei rapporti interni e con il territorio;

- Partecipare allo sviluppo dei territori in cui si opera valorizzando in modo innovativo le risorse disponibili per offrire soluzioni ai nuovi bisogni abitativi, e consolidando le relazioni con Istituzioni, i soggetti dell'Economia Sociale e del Movimento Cooperativo a livello locale e nazionale;

- Investire il patrimonio sociale, le idee, gli strumenti di comunicazione, le relazioni e la propria identità per affermare e promuovere in ogni sede il diritto di cittadinanza di tutti.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. In particolar modo la cooperativa vuole abitare e far abitare la comunità nella diversità e agisce in modo organizzato e continuativo ispirata dai seguenti valori:

- Accoglienza e inclusione di persone che si trovano in una situazione di disagio a causa della mancanza di un alloggio

- Servizio a persone che si trovano in una condizione di svantaggio sociale

- Partecipazione dei lavoratori e degli utenti alla comune responsabilità di essere cittadini

- Trasparenza nelle relazioni con tutti i soggetti portatori di interessi rilevanti nei confronti della cooperativa

- Condivisione del sapere maturato dalla cooperativa in merito ai servizi di accoglienza e mediazione sociale.

La cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività intende cooperare attivamente in tutti i modi possibili con le istituzioni locali, con il mondo dell'associazionismo, con altre cooperative su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati e viceversa.

Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate è coordinato con l'erogazione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi all'interno di un quadro complessivo di attività diverse che impiegano soggetti svantaggiati per l'erogazione di servizi a favore di soggetti in stato di difficoltà, disagio e svantaggio.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il fine della mutualità senza fini di speculazione e ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche sociali e professionali per i soci lavoratori; a norma della Legge n. 142/2001 il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurarsi del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma in qualunque altra forma consentita dalla legge con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.3) (Oggetto sociale)

La Cooperativa, al fine di raggiungere gli scopi previsti all'art.2 del presente statuto, nel rispetto dei principi della mutualità senza scopo di lucro, dell'economia alternativa, per uno sviluppo sostenibile che preservi l'ambiente e migliori la qualità della vita, potrà, nei limiti di legge, svolgere qualunque attività connessa e affine al proprio oggetto nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, agricola e commerciale, creditizia e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

In relazione allo scopo di cui all'articolo 2 lettera a) la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, e a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

a. aziende agricole o ortoflorovivaistiche in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati, lavorazioni agricole a favore di terzi anche con i propri mezzi;

b. manutenzione di verde pubblico o privato e altre attività nell'ambito della raccolta differenziata di rifiuti e dei servizi ecologici, eventuale avvio a recupero, stoccaggio, riciclaggio e commercializzazione di prodotti di risulta da cernita, lavorazione o selezione, in conto proprio e/o in convenzione con aziende pubbliche o private;

c. pulizie, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, industriali, condominiali, private, pubbliche comprese le im-

biancature e tinteggiature di interni ed esterni e verniciature, piccole manutenzioni in genere;

d. Assemblaggi diversi, lavorazioni industriali conto terzi di prodotti e materiali finiti e/o semilavorati, lavori di falegnameria in genere, restauro e riconversione arredamenti e attrezzature;

e. Svolgere servizi pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, inerenti ai settori agricoli, industriali, artigianali, commerciali, prestazioni di servizi, attività sociali, e culturali;

f. concorrere ad aste pubbliche e private, gare d'appalto, a licitazione e trattative private e stipulare convenzioni e accordi come previsto dalla legge;

g. produzione e commercializzazione di beni e servizi, anche non prodotti dalla cooperativa, ma che possono rientrare nelle finalità della stessa;

h. acquisizione e gestione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere, di case alloggio, comunità o diversi;

i. costituire centri di lavoro finalizzati alla produzione, lavorazione e riparazione di manufatti in materiali vari, nonché attività agricole e di allevamento e altre;

j. gestire attività di formazione e consulenza, servizi sociali educativi e iniziative anche promozionali che concorrono al raggiungimento degli scopi della cooperativa;

k. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

l. dare adesioni e partecipazioni, nei limiti di legge e a scopo di stabile investimento, ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

m. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la sollecitazione della partecipazione ad organismi ed enti idonei come gli organismi pubblici preposti alla salute e all'assistenza;

n. ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualunque altro tipo di erogazione liberale da enti pubblici e privati;

o. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative;

p. richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato italiano, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi finalizzati ;

q. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da appo-

sito regolamento, per la raccolta dei prestiti e del risparmio sociale, limitatamente ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

r. svolgere attività di autotrasporto merci e/o persone per conto terzi o conto proprio, traslochi e sgomberi, deposito e magazzino, facchinaggio, selezioni e cernite sia generiche sia meccanizzate anche con mezzi o strutture proprie;

s. svolgere e coordinare servizi amministrativi, gestionali, contabili, commerciali, di comunicazione e promozione oltre a effettuare attività di formazione, informazione e consulenza;

t. svolgere, nel rispetto dei requisiti e delle iscrizioni previste dalla normativa in materia, attività di mediazione creditizia, finalizzata a favorire la migliore integrazione sociale.

In relazione allo scopo di cui all'articolo 2 lettera b) la Cooperativa, mediante la gestione diretta o in regime di convenzione o per conto terzi, intende svolgere le seguenti attività di servizio nei settori sociale, sanitario ed educativo. A tal fine potrà:

- accogliere ed ospitare persone o nuclei familiari, che si trovino in condizione di difficoltà psicologica, sociale o economica, tale da limitarne la capacità di soddisfare in modo autonomo alle proprie esigenze abitative;

- reperire, gestire o amministrare abitazioni e complessi abitativi (case, appartamenti, condomini, centri di accoglienza, case per ferie, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere) di proprietà, in locazione o comodato finalizzati all'erogazione dei servizi di cui al punto precedente. La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili al suo funzionamento, compreso l'acquisto, la vendita, il restauro, la locazione non finanziaria di immobili, contraendo mutui attivi e passivi, assumendo finanziamenti, acconsentendo iscrizioni ipotecarie, operando con istituti bancari nei modi necessari alla realizzazione di quanto sopra;

- provvedere all'assistenza culturale, ricreativa e sanitaria dei soci e delle loro famiglie con la loro stessa attività e con quella di terzi istituendo e gestendo colonie, case di riposo, asili nido, ricreatori, sale di ritrovo, di divertimento, di spettacolo, scuole e biblioteche popolari, palestre e campi sportivi, organizzando attività turistiche; per l'assistenza sanitaria, potrà stipulare convenzioni con strutture pubbliche o private a favore dei soci;

- concedere in uso ai soci gli immobili di cui la cooperativa ha la disponibilità, ai fini abitativi, direzionali o produttivi, secondo le norme in vigore e secondo il regolamento societario approvato dall'assemblea;

- progettare e realizzare interventi educativi, di assistenza socio-sanitaria e di mediazione sociale finalizzati al

raggiungimento dell'autonomia personale, economica ed abitativa delle persone beneficiarie dei servizi erogati dalla cooperativa;

- realizzare attività di servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e attività e servizi correlati per i servizi al lavoro in genere ed in particolare, a titolo esemplificativo, per le seguenti aree di prestazione: accesso ed informazione - valutazione del caso individuale, mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro, definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro, attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo, ricerca, selezione e somministrazione nel campo del lavoro;

- progettare e realizzare percorsi di formazione;

- erogare servizi educativi, di assistenza sociale e di mediazione sociale volti a facilitare l'accesso ai servizi erogati da Istituzioni Pubbliche ed Enti Pubblici e Privati per un pieno esercizio dei diritti e doveri di cittadinanza;

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soci e effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, escludendosi pertanto in modo tassativo la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e comunque nei limiti e subordinatamente alla sussistenza dei requisiti di legge;

- gestire servizi di mensa e di ristorazione, volti in particolare alla diffusione delle cucine di diverse etnie;

- la gestione tramite il lavoro dei soci, e dei dipendenti, di attività sociali, assistenziali, sanitarie, educative, ricevendo in appalto servizi da enti sia pubblici che privati;

- offrire servizi di formazione e assistenza in tutte le operazioni che possono portare le persone ad affittare o acquistare una casa dalla cooperativa stessa, da enti pubblici o sul libero mercato immobiliare (a titolo esemplificativo:

informazione e consulenza per ottenere alloggi popolari, alloggi in locazione o il mutuo casa; accompagnamento nell'espletamento nelle pratiche burocratiche e bancarie; formazione sulle pratiche di ordinaria manutenzione dell'alloggio e sui regolamenti condominiali);

- facilitare processi di integrazione degli immigrati e delle loro famiglie, assumendo in maniera diretta o indiretta la gestione delle attività sociali che dovessero richiedere l'uso di immobili a scopo: associativo, educativo, ricreativo, sanitario, religioso o altro;

- promuovere e realizzare iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle tematiche inerenti allo scopo sociale indicato all'art. 3;

- realizzare centri studi od osservatori;

- riunire tutte le esperienze di quanti, singoli cittadini, associazioni o istituzioni pubbliche e private, operano con

finalità analoghe a quelle della cooperativa e collaborare con essi;

- gestire attività nel campo della diffusione dell'informazione nel settore della cooperazione internazionale, dei rapporti tra paesi sviluppati ed i paesi in via di sviluppo nel mondo, del commercio equo e solidale con Comunità del Sud del mondo, dell'immigrazione e della distribuzione di materiali didattici rivolti a tutte le fasce di scolarità;

- promuovere e realizzare gemellaggi e scambi culturali con altri Paesi del mondo al fine di facilitare l'incontro tra culture diverse e la promozione di buone pratiche per promuovere lo sviluppo delle capacità di essere di ciascun individuo;

- promuovere progetti di solidarietà e cooperazione internazionale;

- gestire servizi di segretariato sociale, in particolare nell'ambito socio-sanitario e educativo, a favore di cittadini in collaborazione con enti pubblici e privati esistenti nel territorio di intervento.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa potrà:

- 1) chiedere contributi e finanziamenti previsti dalle leggi nazionali, regionali e della Comunità Europea, nonché da organismi ecclesiastici e organizzazioni interessate alle tematiche sociali per meglio raggiungere gli scopi sociali;

- 2) prendere in locazione o in comodato fabbricati ed immobili;

- 3) costruire, ricostruire ed acquistare immobili di qualsiasi tipo e valore necessari all'attività sociale e comunque utili per la realizzazione dell'oggetto sociale;

- 4) usufruire dei benefici e delle misure disposte, anche dagli enti locali, a favore delle cooperative sociali.

Inoltre, potrà avvalersi oltre che della collaborazione dei soci, anche di lavoratori, assistenti ed in generale di persone o professionisti specializzati nelle varie discipline attinenti allo scopo sociale della stessa.

I collaboratori di cui sopra possono essere soci o meno e possono prestare la loro attività a titolo oneroso o gratuito, secondo le intenzioni e le disponibilità dei soci e in base ai programmi annuali. La cooperativa può svolgere, nei limiti di legge, ogni altra attività connessa all'oggetto sociale nonché compiere in via non prevalente, e del tutto strumentale, e comunque non nei confronti del pubblico tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale, agricola, finanziaria, commerciale e creditizia necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre orga-

nizzazioni, nei limiti di legge. A solo titolo esemplificativo la cooperativa potrà:

1) costituire, acquisire, quote ed azioni, assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre cooperative, cooperative sociali, consorzi, imprese sociali che svolgano attività analoghe, complementari od accessorie all'attività sociale o comunque utili allo sviluppo del movimento cooperativo a titolo di stabile investimento;

2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, a fornire servizi ed assistenza, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa potrà effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente, la raccolta di fondi presso i soli soci con obbligo di rimborso, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. N.385/93 ("Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni le modalità di esercizio di tale raccolta saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; potrà, inoltre, nei limiti di legge, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2544 septies c.c..

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art.4) (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto il di-

ciottesimo anno di età appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/91, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci, nel regolamento interno.;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci, associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 5) (Categoria speciale soci cooperatori)

E' istituita una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-

operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata, nei limiti di legge, dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 *bis* del codice civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 15 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del

predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 6) (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 7) (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 100,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero uno.

Art. 8) (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 9) (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 voto fino a 100,00 euro;
- 2 voti fino a 1.000,00 euro;
- 3 voti fino a 1.500,00 euro;
- 4 voti fino a 2.000,00 euro;
- 5 voti oltre 2.500,00 euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea con diritto di voto ai sensi dell'art. 4 della L n. 59/1992.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 10) (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 11) (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12) (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-

ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 13) (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14) (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 15) (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 4, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione

di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 43 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 16) (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 17) (Liquidazione della partecipazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-

tale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 18) (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 17.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 19) (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20) (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore ciascuna pari a € 100,00 (cento);
- a2) da azioni del valore nominale di euro 25,82 che saranno emesse dalla società al momento di efficacia della fusione per incorporazione di Nuovo Villaggio Società cooperativa sociale a favore dei soci della incorporata;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 4) da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciati o per contributi in conto capitale da enti pubblici e privati;
- 5) dalla riserva straordinaria;
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili per legge o per statuto delibera dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 21) (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota inte-

grativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017 la società deve inoltre depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare sul proprio sito internet il Bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 22) (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi

mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri, singolarmente presi o combinati tra loro:

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 23) (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) L'organo di controllo, se nominato.

Art. 24) (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da pubblicarsi nella sede sociale e da spediti con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento come a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la raccomandata a.r. o a mano (purchè con la prova del ricevimento), la posta elettronica, inviata ai soci al loro domicilio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Art. 25) (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. procede alla nomina degli amministratori e dell'organo di controllo;
3. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed al revisore;
4. approva i regolamenti interni;
5. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;
6. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero

per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ. o da altre norme di legge.

Art. 26) (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, oppure sul trasferimento della sede sociale all'estero, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole della maggioranza dei soci. In questo caso i soci che non hanno concorso alla decisione hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti all'Assemblea, non oltre tre giorni dalla chiusura della stessa e, dai soci non intervenuti, non oltre 15 giorni dalla data dell'assemblea.

Art. 27) (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 28) (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione ed il valore nominale delle azioni detenute.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 9, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di dieci soci.

Non è ammesso il voto segreto.

Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.

Art. 29) (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 30) (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti fra i soci sovventori.

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 31) (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita

la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni massimo 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di revisione contabile sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32) (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai componenti del Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica nonché i componenti effettivi del Collegio sindacale.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità comporta la reiezione della proposta. Le votazioni sono normalmente palesi. Sono segrete quando ciò è richiesto anche da un solo Consigliere o quando si tratti di affari nei quali siano interessati revisori o Amministratori o loro congiunti o parenti fino al terzo grado.

Art. 33) (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purchè la maggioranza sia composta da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di revisione contabile, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 34) (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 35) (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al

riguardo.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 36)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare sull'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, o compromettere in arbitrii controversie riguardanti la società.

Art. 37) (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se nominato volontariamente dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

I suoi requisiti e il suo funzionamento sono regolati dalla legge.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, ove ricorrano le condizioni di legge, esercita anche il controllo contabile; in tal caso sarà integralmente composto da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nei casi e secondo le norme di legge il controllo contabile sulla società è esercitato ai sensi dell'art. 2409 *bis* comma primo del codice civile da un revisore contabile o a una società di revisione.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con mezzi di audio/video collegamento, purché siano rispettate le condizioni di cui al precedente articolo 32.

**TITOLO VIII
CONTROVERSIE**

Art. 38) (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o nei loro

confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39) (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40) (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IV

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41) (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 42) (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43) (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 44) (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale e degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45) (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla

legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI Libro V del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.to: Maurizio Trabuio - Giorgio Gottardo notaio (L.S.)